

# COMUNE DI CASTELBUONO

(Città Metropolitana di Palermo)

\*\*\*\*\*

## CAPITOLATO D'ONERI

Per la vendita di materiale legnoso ritraibile dal taglio del lotto n° (*vedi allegato A*) della sezione n°11/B del bosco ceduo di leccio, con riserve di matricine, di proprietà del Comune di Castelbuono (PA) C.da "Bosco" (loc. Canalicchio – Rosselli), così come identificata nella Tav. 6 del progetto del Piano di Gestione Tagli, redatto al Dott. Agr. Andrea Puccia, con sede a Castelbuono in Via S. Lucia n° 18 iscritto all'Albo Professionale dei Dottori Agronomi della Provincia di Palermo al n° 919 approvato con la Deliberazione di G.M. n° 66 del 04/07/2016, identificata catastalmente al foglio di mappa n° 41 particella 2 per una superficie complessiva lorda, interessata dal taglio pari ad Ha 10.00.00 che ridotta del 10% per tenere conto di spazi vuoti, aie carbonili, aree ripariali ecc., raggiunge una superficie utile pari ad Ha. 09.00.00, suddivisa in 4 lotti come da stralci planimetrici allegati.

## CONDIZIONI GENERALI

### Art.1

#### Ente che effettua la vendita e forma di vendita

L'Amministrazione Comunale di Castelbuono (PA) mette in vendita, in esecuzione della richiamata Deliberazione di Giunta Municipale n° 66/2016, il materiale legnoso ritraibile dal taglio del lotto n° (*vedi allegato A*) della sezione n° 11/B così come descritto in premessa.

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica soggetta ad offerta in aumento ai sensi degli articoli 73/c e 76 del Regolamento di Contabilità Generale dello

Stato, approvato con R.D.23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.

La vendita avviene a corpo partendo con offerte solo in aumento sul prezzo a base di stima oltre Iva.

## **Art.2**

### **Prezzo e rischi di vendita.**

Il prezzo posto a base d'asta è di €. (*vedi allegato A*), oltre I.V.A. La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'amministrazione venditrice all'atto della consegna, garantisce solamente la superficie e le delimitazioni della zona di bosco assegnata al taglio, ma non il numero, la specie delle piante, le loro dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

## **Art.3**

### **Materiale in vendita e confini del lotto**

Il materiale legnoso posto in vendita è dato da polloni di leccio e dalle matricine che hanno almeno un'età almeno tripla del turno del ceduo (48 anni) presenti nella zona denominata "Bosco" (loc. Canalicchio – Rosselli) – lotto (*vedi allegato A*) Sez. 11/B individuata come segue:

Foglio di mappa n°41 – porzione particella 2 per una superficie lorda pari ad Ha. 02.50.00 che ridotta del 10% per tenere conto di spazi vuoti, aie carbonili, aree ripariali ecc., raggiunge una superficie utile pari ad Ha. 02.25.00 così

come meglio riportato nello stralcio planimetrico allegato con evidenziato il lotto interessato.

Per quanto attiene alle caratteristiche del soprassuolo, ed altre informazioni si rimanda alla tavola del “-Piano dei Tagli-“ del Piano di Gestione.

#### **Art.4**

##### **Metodo di vendita**

La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso d'asta o lettera d'invito.

#### **Art.5**

##### **Validità degli obblighi assunti dalle parti**

L'aggiudicatario dal momento della aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato fino a quando l'aggiudicazione non sia divenuta definitiva e non sia stipulato il contratto di vendita. Nel caso di mancata stipula del contratto di vendita, entro tre mesi daell'aggiudicazione definitiva, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificarne i motivi, l'aggiudicatario potrà recedere dall'aggiudicazione e chiedere la restituzione del deposito previsto dall'art. 6 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

#### **Art. 6**

##### **Deposito spese**

*(spese di martellata, bolli registri, rilievi periodici e collaudo)*

L'aggiudicatario dovrà versare, secondo le modalità stabilite al successivo art. 10, presso la tesoreria dell'Ente un deposito provvisorio stimato in € 1.000,00, che servirà a pagare le spese, documentate, per bolli, tasse, tariffe e diritti di segreteria relativi al contratto, oltre che alle spese della progettazione

del piano dei tagli, dei rilievi e collaudo della tagliata.

Se tale versamento successivamente risultasse insufficiente, l'aggiudicatario sarà obbligato a completarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'Ente proprietario; mentre, se il deposito risultasse esuberante, l'Ente stesso restituirà all'aggiudicatario la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio e lo smacchio verranno sospesi, e potrà procedersi alla rescissione del contratto, secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti nell'art. 7 del presente Capitolato.

## **Art. 7**

### **Garanzie,**

#### **Morte, fallimento e impedimenti dell'aggiudicatario**

a) L'offerta del concorrente deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "*garanzia provvisoria*" pari al 2,00% dell'importo posto a base d'asta, (art. 2), sotto forma di cauzione o di fidejussione a scelta dell'offerente, nonché dall'impegno di un fideiussore, secondo le modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

b) All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire "*garanzia cauzionale definitiva*" a favore del Comune di Castelbuono nella misura pari al 25% dell'importo contrattuale e per tutto il periodo dell'utilizzazione boschiva e comunque fino al rilascio del certificato di collaudo. Tale garanzia cauzionale potrà essere effettuata o con deposito della somma presso la tesoreria comunale ovvero tramite fidejussione assicurativa o bancaria, in base all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016; La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.

c) All'atto di emissione del certificato di collaudo l'aggiudicatario dovrà co-

stituire garanzia cauzionale, secondo le modalità di cui alla precedente lett.b), per l'importo pari ad €. 5.287,50, a copertura dell'attività di spollonatura prevista dal progetto del Piano di Gestione dei Tagli, nonché dal successivo art. 22 per un periodo pari a cinque anni dalla data di collaudo.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha la facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

#### **Art. 8**

##### **Consegna sotto riserva**

Nelle more del perfezionamento del contratto per ragioni d'urgenza può essere sottoscritto verbale consegna sotto riserva di legge, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo precedente. Riserva di legge che deve intendersi sciolta al momento del perfezionamento del contratto.

Resta stabilito che in tale circostanza il servizio decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna sotto riserva.

#### **Art. 9**

##### **Consegna del bosco**

Dopo la stipula del contratto l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro venti giorni il soprassuolo venduto. Copia dell'invito e del contratto di vendita saranno rimessi all'autorità Forestale competente per territorio ed all'Ente Parco delle Madonie. La consegna del soprassuolo venduto avverrà mediante un sopralluogo in campo a cui parteciperanno un rappresentante dell'Ente appaltante, ed un rappresentante dell'Distaccamento Forestale di Castelbuono. Durante il sopralluogo si darà atto nel relativo verbale dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usare durante il taglio, delle piante da rila-

sciare per riserva, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo art. 13. Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il verbale di consegna ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso.

Ove egli però rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, la consegna si da come non avvenuta.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dalla comunicazione per la presa in consegna del bene venduto. Trascorsi tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia presa regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale.

## **Art.10**

### **Pagamento del prezzo di aggiudicazione e modalità pagamento**

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente stesso nel seguente modo: in **DUE RATE** di uguale importo, secondo le modalità appresso indicate, una all'atto della stipulazione del contratto e l'altra dopo venti giorni dalla data di consegna e comunque prima dell'inizio dell'esbosco dei materiali legnosi. In caso di ritardo, sul pagamento della seconda rata, decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che dovranno essere corrisposti alla data del collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso

potrà procedere alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale.

Le rate devono essere versate al Comune di Castelbuono mediante:

- a) Bonifico bancario intestato al Comune di Castelbuono - Servizio Tesoreria - Codice IBAN IT69Q0760104600000015576903;
- b) Versamento su C/C n° 15576903 intestato a Comune di Castelbuono - Servizio Tesoreria;

in entrambi i casi deve essere riportata nella causale la seguente dicitura "*Pagamento importo aggiudicazione taglio bosco comunale Sez. 11/B - Rata n° \_\_\_\_\_ Lotto n° \_\_\_\_\_*".

#### **Art. 11**

##### **Giorno di inizio dei lavori - Penali**

Avvenuta la consegna l'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione dell'Ente, all'Ispettorato Forestale, per il tramite del Distaccamento Forestale di Castelbuono, ed all'Ente Parco Madonie il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite, a carico dell'Aggiudicatario, le seguenti penalità:

- € 500,00 (diconsi cinquecento/00 euro) per inizio del taglio senza avvenuta comunicazione secondo il disposto del presente articolo;
- € 500,00 (diconsi cinquecento/00 euro) per inizio del taglio prima che si sia proceduto alla consegna di cui all'art. 9

#### **Art. 12**

##### **Usi civici**

Del legname proveniente dalla utilizzazione del lotto n° (*vedi allegato A*) della

Sezione 11/B il 20,00% dovrà essere messo a disposizione per soddisfare i diritti di uso civico dei cittadini di Castelbuono e non potranno formare oggetto di commercio di qualsiasi natura; gli stessi dovranno essere ceduti ai cittadini, che hanno avanzato richiesta, ad un prezzo che non dovrà superare le spese occorrenti per la stima del taglio così come determinato dall'U.T.C..

Ogni nucleo familiare potrà fare richiesta al Comune di Castelbuono e potrà ricevere un quantitativo di legname da ardere fino ad un massimo di 30 ql.

Così come previsto al CAPO III - art. 10 – del “*Regolamento per la disciplina del diritto di uso civico di legnatico o carbone*” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 16/02/2009

### **Art. 13**

#### **Termine del taglio**

Il taglio delle piante dovrà essere terminato **entro 4 mesi** dalla data della consegna. Tutte le lavorazioni potranno essere eseguite durante il corso dell'anno ad eccezione del periodo che va dal 15 aprile al 30 settembre.

L'allontanamento dei prodotti del taglio e lo sgombero dei residui di lavorazione dovrà compiersi il più prontamente possibile, in modo da non danneggiare il soprassuolo e la rinnovazione, e comunque deve avvenire entro 15 giorni dalla tagliata così come previsto dall'art. 11 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale, salvo eventuali proroghe che dovranno essere autorizzate dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo.

Il legname e la legna non tagliati ed i prodotti non sgomberati entro i termini sopra indicati passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente proprietario rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservan-

za.

Tuttavia lo stesso Ente proprietario rinunciando a tale suo diritto da comma precedente, potrà obbligare l'aggiudicatario a portare a termine i lavori di utilizzazione forestale: in tal caso lo stesso aggiudicatario dovrà versare all'Ente proprietario una sanzione di € 100,00 (diconsi cento/00 euro) per ogni giorno di ritardo sul termine originario o prorogato dell'utilizzazione.

#### **Art. 14**

##### **Divieti di subappalti**

L'Aggiudicatario non potrà cedere ad altro, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti di legge

#### **Art. 15**

##### **Rispetto alle leggi forestali**

L'Aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti per la provincia di Palermo, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore, e nelle prescrizioni contenute nella determinazione n° 45 del 20/05/2016 dell'Ente Parco delle Madonie e nel parere reso dal Comando del Corpo Forestale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo, giusto D.D.G. n° 31/2016 del 18/01/2016, pareri che si allegano per farne parte integrante.

#### **Art.16**

##### **Rilevamento dei danni**

Durante la utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, gli Agenti Foresta-

li giurisdizionalmente competenti procederanno, periodicamente, alla presenza dei rappresentanti incaricati dal Comune e dall'aggiudicatario nonché di due testimoni al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettamento ed altro.

Durante il rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tali verbali in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, gli Agenti del Corpo Forestale Regionale daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

#### **Art. 17**

##### **Divieto di introdurre altro materiale e di lasciar pascolare animali**

L'aggiudicatario dovrà effettuare a propria cura e spese la recinzione lungo i confini del lotto assegnatogli (vedi stralcio planimetrico) mediante paletti in legno di castagno scortecciati ed appuntiti del diametro non inferiore a 6 cm in testa e 10 al piede posti ad una distanza di cm. 200 e per una altezza utile di cm. 150 compreso rete metallica di tipo zootecnico con maglie larghe nella parte inferiore per favorire il transito della fauna selvatica di piccole dimensioni e allo stesso modo tale da evitare l'introduzione di animali da pascolo. Lo stesso lotto dovrà rimanere chiuso al pascolo così come previsto dall'art. 21 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale. Il pascolo in ogni caso resterà vietato fino a che l'altezza dei polloni risulti inferiore a metri due per gli ovini e metri quattro per bovini ed equini.

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

## Art. 18

### Modalità del taglio

La superficie boscata della **Sezione 11** nella sua totalità ricade parte nella zona “A” e parte nella zona “B” del Parco delle Madonie, per cui gli indirizzi di intervento selvicolturali sono differenti fra loro, in ogni caso la normativa nella zona A non consente il taglio raso del ceduo, ma soltanto la conversione del ceduo semplice in fustaia o in ceduo composto, mentre nella zona “B” è possibile effettuare il taglio del ceduo rilasciando un numero congruo di matricine ad ettaro.

Nella considerazione che la superficie interessata dal taglio ricade per intero all'interno della sezione 11/B per cui tutta in Zona “B” nella quale le prescrizioni da attuare sono le seguenti:

- a) Rilasciare un numero non inferiore a 150 matricine/ha che dovranno essere scelte tra piante da seme più robuste e di maggior vigore o, in mancanza, fra polloni migliori e più sviluppati ed inseriti in basso alle ceppaie, distribuiti in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata
- b) La zona ceduata dovrà essere appositamente recintata per favorire la rinnovazione naturale delle ceppaie ed evitare l'inserimento del bestiame;
- c) Il taglio dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte, con attrezzi ben affilati, a superficie liscia ed inclinata senza lacerare o slabbrare la corteccia.
- d) I residui della lavorazione ed i cespugli della bassa macchia dovranno essere allontanati dalla tagliata entro 15 giorni dal taglio
- e) L'inserimento del bestiame ovino come da PMF sarà vietato per un pe-

riodo di tre anni dopo il taglio e di cinque per il bestiame bovino ed equino; il pascolo in ogni caso resterà vietato fino a che l'altezza dei polloni risulti inferiore a metri due per gli ovini e metri quattro per bovini ed equini

#### **Art. 19**

##### **Piante morte in piedi e tronchi marcescenti**

Il materiale legnoso ricavato dal taglio, qualora provenga da piante morte a seguito di gravi attacchi parassitari, dovrà prontamente essere allontanato dall'area boscata.

#### **Art. 20**

##### **Indennizzo per mancata conservazione dei segni e per tagli irregolari e/o abusivi**

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli Agenti Forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili i segni che indicano la zona sottoposta a taglio.

Per le sotto indicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- €. 10,00 (diconsi dieci/00 euro) per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti Prescrizioni di Massima e le norme del presente capitolato;
- €. 15,00 (diconsi quindici/00 euro) per ogni pianta tagliata di quelle destinate a restare in bosco
- €. 30,00 per ogni pianta non assegnata al taglio che venga utilizzata,

stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in

modo così grave da obbligarne l'abbattimento (pianta sottocavallo).

Qualora si tratta di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sa-

rà commisurato il doppio.

In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base del regola-

mento del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267, approvato con R.D. 16 maggio

1926, n° 1126.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno determinate dal Collaudato-

re e versate al Comune di Castelbuono nei limiti dell'importo del macchiatico

o del danno.

## **Art. 21**

### **Sospensione del taglio**

L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente, previo avviso

all'Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comuni-

cazione spedita con raccomandata r.r. all'aggiudicatario, il taglio e anche lo

smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti Forestali e/o del

personale incaricato dall'Ente, questi persista nella utilizzazione del bosco non

in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in

materia forestale.

Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto sta-

bililito dalle norme contrattuali e dalle vigenti Leggi Forestali in materia, potes-

sero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la

sospensione può essere fatta verbalmente dagli Agenti Forestali salvo ratifica

dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente e salvo

all'Amministrazione dell'Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria effettuata dall'Ispettorato predetto salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

## **Art.22**

### **Obblighi dell'aggiudicatario per passaggi, viabilità e spollonatura negli anni successivi al taglio**

L'aggiudicatario è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, le barriere, le siepi, i fossi, ecc.; danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc;
- 5) durante tutte le fasi di cantiere si dovranno adottare opportuni sistemi e/o soluzioni tecniche atti a minimizzare il disturbo della fauna;
- 6) non si dovranno aprire nuove strade di accesso per le operazioni di esbosco che dovranno compiersi senza l'ausilio di mezzi meccanici salvo quanto riportato nel successivo art. 24

L'aggiudicatario è obbligato ad effettuare nei cinque anni successivi al taglio di ceduzione, le cure colturali al ceduo quali diradamenti, ammastrature e le

potature straordinarie, tali da permettere uno sviluppo armonico della ceppaia ed ottenere al turno successivo un ottimo prodotto legnoso, secondo quanto riportato nel progetto del piano di gestione dei tagli.

In ogni caso dovranno essere eseguiti almeno un intervento tra il 1° ed il 2° anno ed un'altro tra il 4° e 5° anno. Interventi che dovranno essere preventivamente comunicati al locale distaccamento Forestale di Castelbuono, per le necessarie indicazioni e certificati dall'U.T.C.

### **Art. 23**

#### **Costruzione di capanne e/o ricoveri nel bosco**

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti di qualsiasi natura.

### **Art. 24**

#### **Esbosco, trasporto e carbonizzazione**

Il trasporto dei prodotti si farà per le piste esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dagli Agenti Forestali competenti per territorio. L'esbosco dovrà avvenire attraverso la viabilità forestale esistente senza ricorrere all'apertura di nuove piste. Al termine dei lavori tutte le eventuali piste utilizzate dovranno essere poste "a riposo". Per l'esbosco sono ammessi mezzi gommati e sistemi suggeriti dalla buona pratica forestale, previa autorizzazione del locale distaccamento forestale. La carbonizzazione si potrà fare nelle aie carbonili preesistenti. L'apertura di nuove piazzali di carico e scarico, di nuove strade o l'allargamento di quelle esistenti è vietato.

Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite, a carico dell'Aggiudicatario, le seguenti penalità:

- € 258,23 (diconsi duecentocinquantotto/23 euro) per ogni ettometro di

via aperta o ampliata senza autorizzazione;

- € 258,23 (diconsi duecentocinquantotto/23 euro) per ogni aia carbonile o piazzale aperto senza autorizzazione;

- € 258,23 (diconsi duecentocinquantotto/23 euro) per ogni ettometro di pista utilizzata e non posta a riposo al termine dei lavori

Qualora occorressero nuove aie carbonili, queste si praticeranno, dietro autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, nei vuoti del bosco e nei luoghi ove, per azione del vento o per altre cause, non esiste pericolo di danni al soprassuolo e alla consistenza e stabilità del terreno. Le aie preesistenti e quelle di nuova formazione quando sia necessario per la pendenza e la natura del terreno, devono essere sostenute, possibilmente con muretti a secco, con zolle erbose e o almeno con palizzate o ripari di legname.

Durante la preparazione del carbone il terreno circostante deve essere vigilato, giorno e notte da operai esperti al fine di evitare ogni pericolo di incendio.

La carbonicazione è vietata dal 1° giugno al 15 ottobre.

L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste qualora valuti un rischio di incendio elevato può vietare tale attività.

## **Art. 25**

### **Rispetto del novellame**

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare il novellame ed i rigetti delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato, pagherà una penale di € 50,00 se il danno è da ritenersi inevitabile e di €. 100,00 se, a parere del collaudatore, poteva essere evitato.

## **Art. 26**

### **Chiusura lavori e Collaudo**

Alla scadenza del termine originario assegnato o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa.

Tale chiusura potrà essere anticipata attraverso la comunicazione della data di ultimazione, qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente e all'Ispettorato Forestale. In tal caso la chiusura prende la data della spedizione della raccomandata. Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante, da un Funzionario del Corpo Forestale o da un tecnico da questo designato entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione.

L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare. In caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza. Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso. Tutte le spese del collaudo sono a carico dell'Ente appaltante, che si rivarrà, sul deposito spese di cui al precedente art. 6.

Il collaudo non potrà essere fatto a terreno coperto di neve.

#### **Art. 27**

##### **Disponibilità della cauzione**

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione, qualora le somme del deposito spese di cui all'art. 6 non risultassero sufficienti, nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene la stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

#### **Art. 28**

##### **Interessi sulle penalità e indennizzi**

Le somme che l'aggiudicatario deve versare all'Ente, per indennizzi e penali-

tà, saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo della utilizzazione 21. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva altra azione dell'Ente proprietario. Eventuali sanzioni amministrative o penali comminate dagli Agenti Forestali saranno pagate entro 60 giorni dalla notifica del verbale amministrativo, mentre eventuali scritti difensivi da parte della Ditta dovranno essere prodotti entro trenta giorni dalla stessa data.

#### **Art. 29**

##### **Assicurazione operai**

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente, tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a provvedere, a termine di legge, a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, all'accertamento da parte dell'Ente delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra. (DURC)

#### **Art. 30**

##### **Passaggio in fondi di altri proprietari**

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazzali di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

#### **Art.31**

##### **Responsabilità dell'esecutore**

All'aggiudicatario resta l'obbligo della custodia del bosco, dato che a lui viene

trasferita la proprietà conservativa della zona dell'utilizzazione.

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni e reati da chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, commessi sia da esso che dai suoi dipendenti, nonché dei danni e reati commessi da terzi, a meno che ne indichi subito gli autori agli agenti forestali o giustifichi che, malgrado ogni sua diligenza, non gli fu possibile scoprirli, esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione di responsabilità al riguardo.

### **Art. 32**

#### **Svincolo del deposito cauzionale**

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario. La garanzia cauzionale definitiva e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati dopo il collaudo e dopo che da parte dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa, sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli artt. 29 e 31.

Con il ritiro della cauzione l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

La garanzia prevista per l'attività di spollonatura di cui all'art. 7 lett. c), potrà essere svincolata dopo 5 anni dal collaudo solo dopo che l'U.T.C. avrà redatto regolare verbale circa l'esecuzione della spollonatura prevista dal progetto del Piano di Gestione dei Tagli.

### **Art. 33**

#### **Infrazione non contemplate**

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni

del presente capitolato d'oneri, che non sia stata prevista, sarà fatta dal collaudatore.

**Art. 34**

**Richiamo alla Contabilità Generale dello Stato**

Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923, n. 2440 e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm

Castelbuono 02 MAR. 2017



Il Responsabile Unico del Procedimento

# COMUNE DI CASTELBUONO

ALLEGATO A

(Città Metropolitana di Palermo)


\*\*\*\*\*

Vendita materiale legnoso ritraibile dal taglio di porzione della sezione n°11/B del bosco ceduo di leccio, con riserve di matricine, di proprietà del Comune di Castelbuono (PA) C.da "Bosco" (loc. *Canalicchio – Rosselli*), così come identificata nella Tav. 6 del progetto del Piano di Gestione dei Tagli.


\*\*\*\*\*

Nella tabella sottostante vengono riportati i numeri dei lotti e gli importi da inserire, oltre che nell'introduzione del presente capitolato, anche negli artt. n° 1 - 2 - 3 - 10 - 12:

<b>Lotto</b>	<b>Importo a base d'asta</b>
<b>1</b>	<b>€. 11.655,78</b>
<b>2</b>	<b>€. 13.774,42</b>
<b>3</b>	<b>€. 13.975,09</b>
<b>4</b>	<b>€. 10.223,08</b>




STRALCIO CARTA DELLE SEZIONI BOSCHIVE  
scala 1:5.000




STRALCIO CARTA DELLE SEZIONI BOSCHIVE  
 CON INDICAZIONE AREA DI TAGLIO E LOTTI  
 scala 1:5.000


*LEGENDA:*



*PARTICOLARE AREA TAGLIO*  
*scala 1:5.000*




LOTTO 1




LOTTO 2

PARTICOLARE LOTTI 1-2  
scala 1:5.000



LOTTO 3



LOTTO 4

PARTICOLARE LOTTI 3-4  
scala 1:5.000